

Quotidiano del Fisco

Stampa articolo

Chiudi

STAMPA NOTIZIA 31/07/2015

La contabilità inattendibile giustifica l'accertamento induttivo

di Chiara Vanni

Con l'ordinanza n. 14501, depositata lo scorso 10 luglio, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema dell'inattendibilità delle scritture contabili, principale causa che legittima l'applicazione in ambito accertativo del metodo induttivo, con la conseguente, invasiva, possibilità, per l'amministrazione finanziaria, di determinare il reddito prescindendo dalle risultanze di bilancio, avvalendosi di presunzioni "semplicissime", cioè anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

La vicenda trae origine dall'omessa esibizione, da parte del contribuente, delle distinte delle rimanenze, documento obbligatorio ai sensi del secondo comma dell'articolo 15, Dpr 600/1973. La redazione dell'inventario di fine anno per categorie di beni omogenei per natura e per valore è, infatti, consentita a condizione che sia resa disponibile all'ufficio la distinta dei beni confluiti nelle diverse categorie. In mancanza non sarebbe, infatti, possibile determinare a posteriori l'attendibilità dell'inventario finale.

L'articolo 39 del Dpr 600/1973, contenente la disciplina dell'accertamento induttivo, afferma che le scritture contabili sono inattendibili quando «le omissioni e le false o inesatte indicazioni [...] ovvero le irregolarità formali risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica». Tale disposizione non fissa, tuttavia, degli indicatori esatti su cui parametrare l'inattendibilità.

Maggiori indicazioni si ricavano, al riguardo, dal Dpr 57/1996 che detta un elenco preciso delle irregolarità delle scritture obbligatorie da cui consegue l'inattendibilità delle scritture contabili. Tra di esse, con riferimento alla determinazione del magazzino, viene prevista la mancata annotazione, in nota integrativa o nel libro degli inventari, dei criteri adottati per la valutazione delle rimanenze. Con la conseguenza che, perché questo non resti un adempimento meramente formale, è necessario anche che il contribuente sia in grado di dare contezza dell'effettiva applicazione dei criteri indicati.

Le rimanenze di magazzino non sono tuttavia l'unica voce cui fare attenzione, ai sensi del citato decreto. Da un punto di vista documentale, è determinante, innanzitutto, tenere una distinzione, all'interno dei conti o in alternativa nelle scritture ausiliarie, delle disponibilità liquide, indicando separatamente ciascun conto aperto. Analogamente è indispensabile tenere le scritture ausiliarie relative ai singoli creditori e ai singoli debitori, così come indispensabile è indicare in contabilità i prelievi fatti dall'imprenditore o dai soci.

Ai sensi del Dpr 57/1996, l'inattendibilità può, in alternativa, derivare da contraddizioni tra i dati o le scritture obbligatorie e i dati o gli elementi direttamente rilevati in sede di verifica. Sono tre le fattispecie rilevanti al riguardo:

- scostamenti tra i valori rilevati e quelli indicati in contabilità superiori al 10 per cento (la disposizione non si applica per gli scostamenti inferiori a 2.582,28 euro mentre si applica comunque, indipendentemente dal raggiungimento della percentuale, qualora lo scostamento sia superiore a 25.822,84 euro). A tal fine non hanno rilevanza gli scostamenti riconducibili ad errata applicazione dei criteri di valutazione o imputazione temporale;
- mancata indicazione nelle scritture contabili o, in mancanza, in altre scritture attendibili, di uno o più beni strumentali anche se non posseduti a titolo di proprietà e anche se non completamente ammortizzati (anche in questo caso si applicano le soglie quantitative prescritte per gli scostamenti);
- siano impiegati lavoratori dipendenti che non risultano dal libro unico del lavoro e per i quali è scaduto il termine per il versamento dei contributi nonché altri addetti, impiegati occasionalmente, il cui apporto non risulti dalle scritture contabili o da altra attendibile documentazione.

La corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Dpr 57/1996 risulta fondamentale per prevenire un eventuale disconoscimento dell'attendibilità delle scritture contabili da parte dell'amministrazione finanziaria.

Un'alternativa, per le imprese di piccole dimensioni (i limiti sono dettati dall'articolo 18 del Dpr 600/1973), è data dall'applicazione del regime contabile semplificato. In questo caso non è, infatti, possibile per l'agenzia delle Entrate contestare l'inattendibilità delle scritture, se non sulla base dei registri Iva, del registro dei beni ammortizzabili e del libro unico del lavoro, unici documenti contabili prescritti obbligatoriamente.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati